


IANUA Studenti e Alumni

STATUTO



IANUA Studenti
e Alumni

PARTE I: NATURA E SCOPI	2
ARTICOLO 1: Costituzione, denominazione, sede e durata.....	2
ARTICOLO 2: Finalità.....	2
ARTICOLO 3: Natura.....	2
PARTE II: I SOCI.....	3
ARTICOLO 4: Soci.....	3
ARTICOLO 5: Modalità di ammissione dei Soci.....	3
ARTICOLO 6: Modalità esclusione dei Soci	4
ARTICOLO 7: Doveri e diritti dei Soci, accesso alle cariche associative	4
PARTE III: ORGANI SOCIALI.....	4
ARTICOLO 8: Organi sociali.....	4
ARTICOLO 9: Assemblea	5
ARTICOLO 10: Compiti dell'Assemblea.....	5
ARTICOLO 11: Validità dell'Assemblea	5
ARTICOLO 12: Verbalizzazione.....	5
ARTICOLO 13: Consiglio Direttivo	6
ARTICOLO 14: Presidenza.....	7
PARTE IV: PATRIMONIO E MEZZI	7
ARTICOLO 15: Patrimonio	7
ARTICOLO 16: Responsabilità patrimoniale.....	7
ARTICOLO 17: Risorse economiche	8
ARTICOLO 18: Rendiconto economico-finanziario	8
PARTE V: DISPOSIZIONI FINALI	8
ARTICOLO 19: Scioglimento	8
ARTICOLO 20: Normativa applicabile	8

PARTE I: NATURA E SCOPI

ARTICOLO 1: Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione denominata IANUA Studenti e Alumni, abbreviabile in "ISA", con sede in corso Martinetti 121, Genova. La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo senza dover ricorrere alla modifica dello statuto associativo, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 2: Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. Gli scopi dell'Associazione sono riassumibili sotto le seguenti voci:

- **Progetti.** Realizzare progetti che richiedano conoscenze in vari campi del sapere;
- **Pubblicazioni.** Favorire la pubblicazione e la diffusione delle opere d'ingegno dei Soci;
- **Percorsi seminari.** Organizzare seminari destinati alla divulgazione del sapere;
- **Promozione.** Promuovere l'immagine e la carriera professionale dei Soci e di altre persone meritevoli presso istituzioni quali Università, aziende, enti di ricerca e fondazioni culturali attraverso la divulgazione delle opere e dei meriti dell'Associazione e dei singoli Soci.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci. Può inoltre avvalersi della collaborazione di istituzioni e altre associazioni e, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri Soci. Nel perseguimento delle proprie finalità può inoltre:

- organizzare, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di campagne di sensibilizzazione o attività di promozione culturale, come convegni, incontri o presentazioni;
- appoggiare le iniziative e i programmi di altre istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell'Associazione;
- effettuare ogni altra attività, anche di natura commerciale (per esempio somministrazione di cibi, bevande, ecc.), connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, così come consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti.

ARTICOLO 3: Natura

L'Associazione è apolitica, aconfessionale, non ha fini di lucro e agisce nel pieno rispetto della libertà e dignità dei Soci.

L'Associazione riconosce e promuove i seguenti valori:

- **Creatività.** Promuovere la capacità di ideare progetti innovativi e di risolvere i problemi che si incontrano in fase di realizzazione degli stessi;
- **Collaborazione.** Creare legami duraturi di tipo personale, destinati a non interrompersi con la fine degli studi, ma a trasformarsi in proficue collaborazioni lavorative, favorire inoltre l'interazione dell'Associazione e dei singoli Soci con enti privati e pubblici;

- **Cultura.** Favorire lo sviluppo di figure professionali poliedriche costantemente aggiornate sulle ultime conquiste della ricerca in diverse discipline, puntando all'ampliamento delle conoscenze in più settori e promuovendo la diffusione del sapere presso un più vasto pubblico;
- **Crescita.** Vivere la vita associativa come momento di crescita personale, umana e professionale.

PARTE II: I SOCI

ARTICOLO 4: Soci

Il numero dei Soci è illimitato.

I Soci saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

- **Soci Fondatori:** Francesco Bigotto, Filippo Dalli Cardillo, Martina Guasco, Marco Lapolla, Stefano Maione, Alessandro Naim, Martina Orlanno, Adele Palma, Marco Pessagno, Giulia Pusceddu, Martino Rocca, Patrick Roncagliolo, Luca Roncallo, Nicolò Sortino, Amedeo Tirandi;
- **Soci Alumni:** coloro che hanno conseguito una laurea magistrale (oppure hanno età superiore o uguale ad anni 26) e hanno conseguito il diploma IANUA o ISICT di primo livello e/o livello magistrale;
- **Soci Allievi:** gli studenti che, avendo vinto il concorso di ammissione, frequentano i corsi IANUA o ISICT (primo livello e/o livello magistrale). Questi studenti resteranno iscritti a ISA come Soci Allievi fino all'eventuale raggiungimento dei requisiti per diventare Socio Alumno, passaggio che avviene in automatico;
- **Soci Aggregati:** ex allievi della Scuola IANUA o ISICT che non hanno conseguito alcun diploma (primo livello e/o livello magistrale) entro i termini stabiliti dalla Scuola IANUA. Per le modalità di ammissione si veda l'articolo 5 del presente statuto;
- **Soci Onorari:** personalità del mondo scientifico, tecnologico o culturale la cui presenza possa contribuire al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Per le modalità di ammissione si veda l'articolo 5 del presente statuto.

ARTICOLO 5: Modalità di ammissione dei Soci

Le modalità di ammissione di **Soci Fondatori, Ordinari e Allievi** è esplicitata nell'articolo 4 del presente statuto.

Soci Aggregati: i Soci Allievi che non sono riusciti a conseguire almeno un diploma (primo livello e/o livello magistrale) e desiderano far parte dell'Associazione devono far richiesta al Segretario/Tesoriere. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo in carica al momento della domanda stessa, che dovrà pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda di ammissione. L'accettazione della domanda verrà comunicata all'aspirante Socio tramite posta elettronica o mezzo equivalente.

Soci Onorari: le persone identificate dai Soci o da terze parti vengono proposte ai membri del Consiglio Direttivo, che deciderà se accettare con voto unanime entro 60 (sessanta) giorni dalla proposta di ammissione. Dopo l'eventuale accoglimento della richiesta il Consiglio Direttivo contatterà i Soci Onorari per formalizzare l'accettazione della carica.

ARTICOLO 6: Modalità esclusione dei Soci

La qualità di Socio si perde per esclusione, recesso o decesso.

La proposta di esclusione dei Soci deve essere presentata al Consiglio Direttivo da almeno 25 persone tra Soci Fondatori, Ordinari e Allievi in seguito a:

- o comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- o persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il Consiglio Direttivo delibera con voto unanime. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Nel caso che il Socio su cui deliberare sia un membro dello stesso Consiglio Direttivo sarà escluso dalla votazione. In caso di delibera simultanea di esclusione su più di due componenti del Consiglio Direttivo, la decisione deve essere presa a maggioranza da un'Assemblea appositamente convocata.

L'esclusione ha effetto immediato e dovrà essere notificata alle persone interessate a mezzo posta elettronica o mezzo equivalente, oltre a essere annotata nel registro dei Soci.

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato dagli stessi in forma scritta al Segretario/Tesoriere. Il recesso dei Soci ha effetto dal momento della comunicazione.

Il decesso verrà comunicato al Segretario/Tesoriere da chiunque dei Soci abbia conoscenza dell'evento.

ARTICOLO 7: Doveri e diritti dei Soci, accesso alle cariche associative

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti i Soci.

I Soci hanno diritto a:

- o partecipare ed essere informati di tutte le attività promosse dall'Associazione;
- o partecipare all'Assemblea con diritto di voto, con esclusione dei Soci Aggregati;
- o accedere alle cariche associative, a esclusione dei Soci Onorari e Aggregati.

I Soci sono obbligati a:

- o osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi associativi;
- o mantenere sempre un comportamento animato da spirito di solidarietà e improntato a principi di correttezza, buona fede e onestà nei confronti dell'Associazione e verso l'esterno.

PARTE III: ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 8: Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- o Assemblea dei Soci;
- o Consiglio Direttivo;
- o Presidenza.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese straordinarie sostenute e preventivamente concordate.

ARTICOLO 9: Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci, esclusi i Soci Aggregati.

È convocata almeno una volta all'anno nel primo quadrimestre dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante posta elettronica o mezzo equivalente da inviare almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente data, luogo, orario e ordine del giorno dei lavori.

Nell'anno di scadenza delle cariche del Consiglio Direttivo deve essere convocata un'Assemblea con il compito di eleggere il nuovo Consiglio Direttivo. L'Assemblea per l'elezione delle cariche dovrà essere convocata durante gli ultimi 3 (tre) mesi di scadenza del mandato biennale.

L'Assemblea può inoltre essere convocata a richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L'Assemblea può essere straordinaria od ordinaria.

Le Assemblee (ordinaria e straordinaria) sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio Direttivo o un Socio eletto dai presenti.

ARTICOLO 10: Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- o approvare il rendiconto consuntivo e preventivo (nella prima riunione dell'anno fiscale);
- o determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- o approvare l'eventuale regolamento interno;
- o eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- o deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11: Validità dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega trasmessa per posta elettronica o mezzo equivalente al Segretario/Tesoriere entro 2 (due) giorni dall'Assemblea. È ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, e sono espresse con voto palese.

La delibera riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti.

ARTICOLO 12: Verbalizzazione

Le discussioni e le delibere dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario/Tesoriere e sottoscritto dal Presidente entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell'Assemblea tenuta.

Il verbale viene pubblicato nell'area riservata ai Soci sul sito istituzionale dell'Associazione.

ARTICOLO 13: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, al momento delle elezioni, da 10 (dieci) Soci: 5 (cinque) Soci Alumni e 5 (cinque) Soci Allievi.

Dovrà preferibilmente rappresentare tutti gli indirizzi della scuola IANUA.

I soci Fondatori possono essere eletti tra i Soci Alumni qualora abbiano conseguito la laurea magistrale, altrimenti tra i Soci Allievi.

Le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo dell'Associazione si svolgono attraverso voto telematico.

Il Segretario/Tesoriere in carica dell'associazione invierà tramite mail, a tutti i Soci aventi diritto di voto (sono esclusi solamente i Soci Aggregati), l'elenco dei candidati; attraverso sondaggio o metodo simile il Socio elettore ha diritto a esprimere una preferenza per i Soci Allievi candidati e una per i Soci Alumni candidati.

Sono validi tutti i voti ricevuti entro l'orario stabilito durante lo svolgimento dell'assemblea elettiva e pervenuti al Segretario/Tesoriere in carica dell'associazione attraverso l'indirizzo mail tramite cui il Socio elettore ha ricevuto l'invito alla votazione.

Per il primo biennio dalla creazione dell'Associazione i membri del Consiglio Direttivo verranno scelti tra i Soci Fondatori, che voteranno a maggioranza semplice i titolari delle cariche.

I Consiglieri rimangono in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato consecutivo. Il ciclo di durata di un biennio inizia il 1 gennaio del primo anno e si conclude il 31 dicembre del secondo anno.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, o scegliendo con maggioranza semplice i sostituti tra i membri dell'Assemblea.

I sostituti rimangono in carica fino allo scadere fisiologico biennale dell'intero Consiglio. Ove decada simultaneamente oltre la metà dei componenti il Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- designare tra i membri del Consiglio le persone che ricopriranno le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Segretario/Tesoriere;
- deliberare eventuali modifiche allo statuto decise all'unanimità dai consiglieri presenti purché siano almeno in sei (6);
- deliberare in via definitiva sulle domande di esclusione dei Soci;
- predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;
- deliberare sulle date di convocazione dell'Assemblea;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione (Soci Aggregati e Onorari);
- gestire gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea;

- programmare e supervisionare le attività dell'Associazione e quant'altro sia necessario per il conseguimento dei suoi fini;
- nominare consulenti, specialisti e membri di eventuali Comitati Scientifici.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, e in caso di assenza di entrambi, dal Segretario/Tesoriere o da altro membro scelto tra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 6 (sei) mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, fatta eccezione per le modifiche allo statuto che devono essere approvate all'unanimità dei presenti (minimo sei) . In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante posta elettronica o mezzo equivalente da recapitarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, o nei casi di urgenza, nella stessa giornata. La convocazione conterrà data, luogo, orario e ordine del giorno dei lavori.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario/Tesoriere e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ARTICOLO 14: Presidenza

Il Presidente (come anche il Vice-Presidente e il Segretario/Tesoriere) viene eletto nella prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo (da tenersi entro il 31 gennaio del primo anno di mandato).

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei Soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al Segretario/Tesoriere.

La carica di Vicepresidente deve necessariamente essere ricoperta da un membro del consiglio direttivo di categoria differente rispetto a quella del Presidente.

PARTE IV: PATRIMONIO E MEZZI

ARTICOLO 15: Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione ISA è costituito dai beni mobili di cui l'Associazione sia proprietaria o di cui abbia la disponibilità a qualsiasi titolo e dai beni immobili di cui sia proprietaria.

ARTICOLO 16: Responsabilità patrimoniale

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 17: Risorse economiche

L'Associazione trae risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- contributi dei Soci o di terzi;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti o Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- erogazioni liberali di Soci e terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi a Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere in nessun caso ripartito tra i Soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento, anche in forma indiretta. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.

ARTICOLO 18: Rendiconto economico-finanziario

Il bilancio consuntivo si compone di un rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio sociale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato con le maggioranze previste dal presente statuto entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Socio.

PARTE V: DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19: Scioglimento

Lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione dell'Associazione ISA sono deliberati dall'Assemblea straordinaria dei Soci, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con l'attribuzione dei poteri. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ARTICOLO 20: Normativa applicabile

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.